

## **Scheda descrittiva per l'istituzione del mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli della Città di Castel Maggiore**

Il "Mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli della Città di Castel Maggiore":

1. Si effettua nella giornata di venerdì, durante l'intero anno solare; quando la giornata di mercato ricade in giorno festivo, lo stesso verrà ugualmente effettuato, fatta eccezione per le seguenti festività: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 25 dicembre, fatta comunque salva diversa specifica indicazione dell'Amministrazione Comunale;
2. Trova ubicazione in piazza Amendola, fatta salva eventuale altra destinazione indicata dall'Amministrazione Comunale in caso di indisponibilità dell'area;
3. Si compone di venti posteggi destinati all'alienazione di prodotti agricoli, con area di vendita di mt 3,00 x 3,00, coperta con gazebo forniti ed allestiti dalle imprese partecipanti al mercato; immediatamente retrostante all'area di commercializzazione per ogni posteggio è previsto uno spazio destinato al deposito di prodotti e alla sosta dei mezzi di trasporto. Le dimensioni complessive di ogni posteggio risultano pertanto di mt 5,00 x 4,00 cadauno e comunque secondo quanto determinato dallo SUAP in coordinamento con l'Amministrazione Comunale della Città di Castel Maggiore ed il soggetto gestore del mercato, che operano perseguendo la progressiva omogeneizzazione di allestimenti ed immagine del mercato;
4. Dieci posteggi sono destinati alla vendita di prodotti agricoli freschi: verdura, frutta, piante e fiori, i rimanenti al commercio di beni lavorati o trasformati dalle attività di dell'apicoltura o di produzione e lavorazione carni, salumi, lattiero caseari, confetture, vini e simili.
5. E' previsto un ulteriore posteggio, riservato ai produttori agricoli aventi la sede di produzione nel territorio del Comune di Castel Maggiore.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva l'istituzione e disciplina di ulteriori posteggi, in area attigua o prossima a quella del mercato dei produttori agricoli, da destinare alla presentazione e promozione di altre attività di natura economica o socialmente utili.

7. L'inizio dell'attività di vendita al pubblico delle merci presenti nel mercato è così determinato:
  - a. Periodo estivo : dalle ore 16,00 e sino alle ore 19,30, da aprile ad ottobre;
  - b. Periodo invernale : dalle ore 15,30 e sino alle ore 19,00, da novembre a marzo;
8. I produttori agricoli possono occupare la sede mercatale con mezzi, arredi e merci solamente nei 45 minuti precedenti l'orario sopra fissato per l'inizio dell'attività di vendita;
9. Possono essere apportate modifiche all'orario di svolgimento del mercato con provvedimento del Sindaco;
10. L'assegnazione giornaliera del posteggio ai produttori agricoli avverrà a cura del gestore con il metodo della "spunta", nel rispetto del punteggio maturato dalle aziende in relazione alle loro presenze nel mercato e la disponibilità dei posteggi e loro destinazioni per la vendita. In relazione all'organizzazione del gestore potranno essere concessi abbonamenti stagionali;
11. Qualora dopo le operazioni di spunta dovessero risultare liberi dei posteggi questi potranno essere occupati per la commercializzazione di prodotti senza la distinzione di cui al punto 4;
12. I beni in vendita al Mercato devono provenire da luoghi di produzione posti nel territorio della Provincia di Bologna od in quelle confinanti;
13. I prodotti ammessi alla vendita sono esclusivamente quelli derivanti dall'attività aziendale;
15. I produttori possono commerciare al dettaglio ed in forma aggregata i prodotti da loro coltivati, previo accordo privato, redatto in forma scritta, da comunicare al gestore del mercato e allo SUAP, nel quale si designi, eventualmente con turnazioni, un loro rappresentante per l'esercizio dell'attività di vendita nel mercato ed ogni ulteriore patto inteso a disciplinare tale particolare modalità di alienazione dei prodotti;
16. L'imprenditore è tenuto ad esporre l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi in modo ben visibile. I prezzi dei prodotti agricoli vengono stabiliti dai singoli produttori con riferimento ai prezzi indicati da Bussola verde e SMS Consumatori. Tutti i prodotti in vendita devono riportare l'indicazione del prezzo, espresso in relazione alle unità di misura del chilogrammo o del litro.
17. E' possibile l'allontanamento dal Mercato esclusivamente ad esaurimento dei prodotti posti in vendita, senza pregiudizio delle altre attività e della sicurezza di circolazione di persone e mezzi;
18. Il mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli della Città di Castel Maggiore è svolto mediante l'attività di un soggetto gestore individuato dall'Amministrazione Comunale e secondo i contenuti della relativa convenzione che disciplina il rapporto;

19. Al soggetto gestore possono essere affidate le seguenti attività:
- gestione dei registri presenza degli operatori predisposto dal Suap;
  - gestione giornaliera degli spazi destinati al mercato;
  - eventuale concessione di abbonamenti stagionali ai produttori;
  - controllo del rispetto della disciplina del mercato, eventualmente preordinando controlli anche presso le aziende dei produttori agricoli;
  - segnalazione allo SUAP di aspetti inerenti la vigilanza e l'attività sanzionatoria;
  - definizione delle attività di comunicazione, promozione dei prodotti territoriali e degli eventi divulgativi e promozionali del territorio, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e sovracomunale;
  - reportistica al Comitato di coordinamento sull'andamento del mercato;
20. Il gestore collabora con l'Amministrazione Comunale per l'attuazione di iniziative di valorizzazione e conoscenza della civiltà contadina, della produzione agricola, della storia ed impiego dei prodotti agricoli, promuovendo attività didattiche e ricreative;
21. Il produttore agricolo che partecipa al Mercato deve:
- a. attenersi alla vigente disciplina applicabile in materia;
  - b. utilizzare esclusivamente le aree poste a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
  - c. possedere le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di vendita, curando autonomamente l'allaccio alla colonnina della fornitura elettrica ed agli scarichi fognari;
  - d. utilizzare attrezzature ed impianti conformi alle normative vigenti;
  - e. deve esporre le merci sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di mt. 0,50 misurata dalla parte più bassa, nel rispetto delle vigenti norme e disposizioni igienico sanitarie ed in materia di etichettatura dei prodotti;
  - f. se necessario, deve usare impianti di illuminazione, riscaldamento, cottura ed eventuali bombole GPL, nel rispetto delle vigenti norme e disposizioni;
  - g. assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità, secondo quanto dichiarato nella comunicazione presentata al SUAP, oltrechè manifestare ed attuare un comportamento cooperativo;
  - h. comunicare tempestivamente il periodo di assenza e le connesse motivazioni;
  - i. richiedere preventivamente allo SUAP modifiche alle dimensioni degli spazi assegnati;
  - j. essere responsabile della conformità e qualità del prodotto e servizio offerto;
  - k. consentire i controlli disposti dalle Pubbliche Amministrazioni;
  - l. eliminare prontamente le non conformità accertate nel corso dell'attività di sorveglianza;
22. La frequentazione del Mercato non assolve il produttore agricolo dagli obblighi di legge verso i propri collaboratori, clienti e terzi;
23. L'Amministrazione Comunale e l'Unione Reno Galliera non sono responsabili di inadeguatezze o danni, di alcuna natura, provocati dall'attività del produttore agricolo, dai suoi prodotti, lavorazioni o servizi;

24. Prima di lasciare il posteggio loro assegnato i produttori agricoli, procedendo in proprio, devono pulire accuratamente il suolo, separare e depositare i rifiuti secondo il principio della raccolta differenziata;
25. Le violazioni alla disciplina relativa alla vendita diretta dei prodotti agricoli verranno rilevate e sanzionate secondo le vigenti disposizioni applicabili al commercio in area pubblica, con la sospensione dell'attività e/o applicazione di sanzione pecuniaria,
26. I criteri per l'assegnazione del punteggio ai fini della spunta dei produttori che partecipano al mercato sono così determinati:

Azienda ubicata nel Comune di Castel Maggiore	30 punti
Azienda ubicata nel territorio dell'Unione Reno Galliera o di altro Comune confinante con Castel Maggiore (non cumulabili)	20 punti
Azienda aderente ad associazioni di promozione dei mercati contadini	10 punti
Vendita di prodotti biologici	10 punti
Corsi di formazione vendita diretta/agriturismo / fattorie didattiche(per corso)	5 punti
Partecipazione ad iniziative dell'Amministrazione Comunale per animazione e marketing del territorio (per giornata)	2 punti
Ogni presenza al mercato	1 punto

27. per quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 ed al Regolamento dell'Unione Reno Galliera in materia.